



Comunicazione vecchio stile.

# COMUNICAZIONE ALL'INAIL

DEL NOMINATIVO DELL'ORGANISMO INCARICATO DELLE  
VERIFICHE PERIODICHE

G. Saputi

## 1. Premessa

Il DL 162/19, convertito in legge con la L. 8/20 (G.U. n. 51 del 29/2/20), come noto, ha apportato importanti modifiche al DPR 462/01 relativo alla denuncia e verifica periodica degli impianti di terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.

In particolare, il DL 162/19 ha introdotto il nuovo articolo 7-bis nel DPR 462/01 secondo cui:

- l'INAIL deve predisporre una banca dati informatizzata delle verifiche, e
- il datore di lavoro è tenuto a comunicare all'INAIL, per via informatica, il nominativo dell'organismo che ha incaricato per effettuare le verifiche periodiche degli impianti di terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.

La comunicazione da parte del datore di lavoro all'INAIL del nominativo dell'organismo incaricato per effettuare le verifiche periodiche degli impianti deve essere effettuata tramite l'applicativo CIVA già utilizzato per la presentazione delle denunce degli impianti, TNE 6/19, pag. 22. Nel seguito della presente nota sono fornite alcune indicazioni utili per utilizzare il servizio online di CIVA per effettuare la suddetta comunicazione.

## 2. Accesso a CIVA

Il soggetto obbligato ad effettuare la comunicazione del nominativo dell'organismo abilitato incaricato di effettuare le verifiche periodiche degli impianti è il datore di lavoro. Il datore di lavoro per effettuare la suddetta comunicazione può però delegare anche altri soggetti, ad es. consulenti, progettisti, installatori o altre figure di propria fiducia.

Il sistema informatico CIVA è accessibile agli utenti già abilitati ai servizi online dell'INAIL (e che dunque accedono già al sito dell'Istituto per altri motivi) oppure a coloro che sono in possesso di un'identità digitale (credenziali SPID oppure CIE o CNS).<sup>1</sup>

In particolare, possono inoltrare la comunicazione del nominativo dell'organismo incaricato per effettuare le verifiche periodiche degli impianti, le seguenti figure:<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Il DL 76/20, art. 24, ha disposto che entro il 30 settembre 2021 l'accesso ai servizi in rete di tutti gli enti pubblici e della pubblica amministrazione deve avvenire esclusivamente tramite il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), la Carta d'identità elettronica (CIE) o la Carta nazionale dei servizi (CNS).

<sup>2</sup> Per ulteriori informazioni vedere il Capitolo 2 del manuale utente CIVA pubblicato nella sezione Ricerca del sito INAIL al seguente link: <https://www.inail.it/cs/internet/supporto/guide-e-manuali.html>

- legale rappresentante o delegato di un'azienda soggetta a contribuzione INAIL, par. 2.1;
- progettista e/o installatore di impianti elettrici, par. 2.2;
- legale rappresentante o delegato per una azienda non soggetta a contribuzione INAIL, par. 2.3. <sup>3</sup>

## 2.1 Accesso come legale rappresentante o delegato di un'azienda soggetta a contribuzione INAIL

Il legale rappresentante di un'azienda può entrare sul portale INAIL con le proprie credenziali per adempiere direttamente all'obbligo di comunicazione sopra richiamato o per delegare un soggetto terzo.

Al riguardo è opportuno ricordare che il legale rappresentante o l'amministratore delle utenze digitali dell'azienda per delegare una persona all'accesso come "delegato del legale rappresentante" o "consulente attrezzature e impianti", deve entrare sul sito INAIL e accedere alla sezione "gestione utenti e profili".

All'atto della delega, il delegato deve essere già in possesso di credenziali dispositive o aver avuto accesso almeno una volta sul portale INAIL attraverso SPID/CIE/CNS.

Il profilo "consulente attrezzature e impianti" garantisce che il delegato possa accedere a tutti i dati presenti in CIVA per l'azienda, ma non ad informazioni di altra natura in possesso di INAIL.

## 2.2 Accesso come progettista e/o installatore di impianti elettrici

Se si desidera operare come progettista e/o installatore di impianti elettrici non è necessario essere delegati sul portale INAIL come indicato nel punto precedente.

È sufficiente accedere al portale INAIL con "credenziali dispositive" o SPID/CIE/CNS e, all'interno dell'applicativo CIVA, aggiungere una delega scegliendo la qualifica di "Installatore/Progettista delegato agli impianti elettrici" e inserire il codice fiscale dell'azienda per la quale si sta operando.

Se si agisce per un'azienda soggetta a contribuzione INAIL, il sistema chiederà anche il codice cliente che è reperibile nelle varie comunicazioni dell'Istituto all'azienda o è a disposizione di chi accede al portale INAIL per le comunicazioni di legge, fig. 1.

## 2.3 Accesso come legale rappresentante o delegato per un'azienda non soggetta a contribuzione INAIL

Analogamente al punto precedente, è sufficiente accedere al portale INAIL con "credenziali dispositive" o

<sup>3</sup> Le aziende non soggette a contribuzione INAIL sono casi residuali.

Fig. 1 - In qualità di progettista e/o installatore di impianti elettrici per operare per conto di un'azienda cliente è sufficiente inserire il codice fiscale dell'azienda (1) ed il relativo codice cliente (2), reperibile nelle varie comunicazioni INAIL inviate all'azienda.

SPID/CIE/CNS e, all'interno dell'applicativo CIVA, aggiungere una delega scegliendo la qualifica opportuna e inserendo il codice fiscale dell'azienda per la quale si sta operando.

La presentazione della domanda per la comunicazione del nominativo dell'organismo abilitato incaricato di effettuare le verifiche periodiche su CIVA è subordinata al possesso della matricola dell'impianto e alla corretta associazione della stessa al proprietario negli archivi informatici.

### 3. Matricola dell'impianto

La matricola dell'impianto è una sigla alfanumerica che identifica in modo univoco l'impianto del datore di lavoro.<sup>4</sup>

In relazione alle vicissitudini dell'impianto, il numero di matricola può non essere disponibile. Proprio per questo motivo su CIVA sono stati predisposti ulteriori servizi che permettono di regolarizzare la posizione.

In particolare, i servizi disponibili sono:<sup>5</sup>

- denuncia impianto non censito, par. 3.1;
- richiedi matricola per impianti denunciati, par. 3.2;
- richiedi matricola per impianti in luogo con pericolo di esplosione, par. 3.3;
- richiesta di visualizzazione apparecchi/pratiche, par. 3.4;
- richiesta di voltura per acquisizione impianto, par. 3.5.

#### 3.1 Denuncia impianto non censito

La sezione "Denuncia impianto non censito" permette di censire gli impianti immatricolati precedentemente all'entrata in esercizio di qualsiasi sistema informatico e quindi registrati solo su supporto cartaceo.

Per presentare questa domanda occorre già conoscere la matricola assegnata all'impianto e la stessa non deve essere presente sul sistema CIVA.

Se CIVA, all'atto di verifica della matricola, ne rileva la presenza negli archivi informatici impedisce la presentazione della domanda.

In tali casi, l'utente deve procedere, a seconda dei casi, ad una richiesta di "visualizzazione", par. 3.4, oppure di "voltura per acquisizione", par. 3.5.

Al contrario, se il sistema accerta che la matricola non è presente negli archivi informatici, viene presentato il tasto "inserisci domanda per apparecchio non censito" per la presentazione della domanda.

Per denunciare un impianto non censito viene richiesta la presentazione dei seguenti documenti:

- dichiarazione di conformità oppure di rispondenza;
- qualsiasi documentazione che consenta il controllo dei dati dell'impianto;

- delega allo svolgimento della pratica, se quest'ultima è presentata da un progettista/installatore.

#### 3.2 Richiedi matricola per impianti denunciati

La sezione "Richiedi matricola per impianti denunciati" permette di richiedere la matricola per impianti già denunciati di cui non si ha conoscenza per vari motivi, quali ad esempio smarrimento, mancata ricezione, ecc. Per facilitare la ricerca della matricola negli archivi (cartacei e/o informatici), la procedura richiede che vengano allegati i seguenti documenti:

- dichiarazione di conformità oppure di rispondenza;
- modelli A e/o B di denuncia agli Enti preposti (Ispettorato del lavoro/ENPI/USL/ISPESL) oppure modello di trasmissione della dichiarazione di conformità per gli impianti denunciati dal 23 gennaio 2002 (data di entrata in vigore del DPR 462/01);
- documentazione utile al reperimento della matricola (per esempio copia della vecchia denuncia, ricevuta attestante la presentazione della domanda, ecc.);
- delega allo svolgimento della pratica, se quest'ultima è presentata da un progettista/installatore.

Nel caso in cui la matricola non fosse rintracciabile poiché contenuta in archivi non in possesso dell'Istituto (ad es. Ispettorato del lavoro/ENPI/USL), dopo che il datore di lavoro abbia dimostrato di aver adempiuto a suo tempo agli obblighi di denuncia sopra richiamati, verrà fornita una nuova matricola per mettere in condizione l'utente di operare sulla procedura.

#### 3.3 Richiedi matricola per impianti in luogo con pericolo di esplosione

La sezione "Richiedi matricola per impianti in luogo con pericolo di esplosione" permette di richiedere una matricola per gli impianti elettrici situati in un luogo con pericolo di esplosione (zone 0, 1, 20, 21).

Secondo l'art. 5 del DPR 462/01, i suddetti impianti elettrici devono essere omologati dall'ASL/ARPA competente per territorio e non denunciati all'INAIL.

<sup>4</sup> Il formato della matricola INAIL è AAAA/S/MATR/PR, dove:

- AAAA = anno in cifra;
- S = 5 (0 per le matricole più vecchie, ad es. ENPI);
- MATR = numero matricola di cinque cifre compresi gli 0 iniziali;
- PR = provincia.

Un esempio di numero matricola è 2014/5/20065/RM.

<sup>5</sup> Per maggiori informazioni vedere anche il Capitolo 8 del manuale utente CIVA pubblicato nella sezione Ricerca del sito INAIL al seguente link: <https://www.inail.it/cs/internet/supporto/guide-e-manuali.html>



L'INAIL per uniformare il database ha sviluppato questo servizio per immatricolare ex-novo tutti gli impianti aventi le suddette caratteristiche.

A tal fine viene richiesta la presentazione dei seguenti documenti:

- dichiarazione di conformità oppure di rispondenza;
- copia della richiesta di omologazione dell'impianto all'ASL/ARPA oppure del modello C per gli impianti denunciati precedentemente al 23 gennaio 2002;
- delega allo svolgimento della pratica, se quest'ultima è presentata da un progettista.

### 3.4 Richiesta di visualizzazione apparecchi/pratiche

Nel caso in cui l'utente sia a conoscenza della matricola e questa sia presente negli archivi informatici del sistema CIVA, ma con dati insufficienti per identificare univocamente il proprietario, il sistema bloccherà la comunicazione dell'organismo, segnalando che l'impianto è "appartenente ad utente non censito".

In questo caso è possibile procedere alla richiesta di visualizzazione unicamente se la denuncia dell'impianto è stata presentata a suo tempo a nome della stessa azienda per la quale si vuole effettuare la comunicazione.

In caso contrario, è necessario procedere con la richiesta di voltura per acquisizione, par. 3.5.

Per richiedere la visualizzazione di apparecchi/pratiche è necessaria la presentazione dei seguenti documenti:

- copia della richiesta di prestazione a cui si fa riferimento;
- la delega allo svolgimento della pratica, se quest'ultima è presentata da un progettista/installatore.

### 3.5 Richiesta di voltura per acquisizione impianto

Se l'utente è a conoscenza della matricola, ma non è possibile proseguire nella comunicazione dell'organismo perché il sistema segnala che l'impianto è appartenente ad un altro utente, è necessario procedere preliminarmente alla "voltura per acquisizione".

A tal fine, viene richiesta la presentazione dei seguenti documenti:

- documentazione attestante l'acquisto dell'apparecchio/impianto;
- delega allo svolgimento della pratica, se quest'ultima è presentata da un progettista/installatore.

## 4. Quando effettuare la comunicazione

La comunicazione del nominativo dell'organismo incaricato di effettuare le verifiche periodiche ai fini del DPR 462/01 deve essere effettuata prima della data convenuta per la verifica periodica che subirà l'impianto.

Nell'applicativo CIVA vengono richiesti "mese ed anno di scadenza" relativi alla verifica periodica oggetto della comunicazione stessa (ad es. giugno 2021).

## 5. Conclusioni

L'INAIL, tramite l'implementazione della procedura CIVA, consente a tutti gli utenti di utilizzare o rintracciare le matricole degli impianti, immatricolati dai vari enti di verifica e controllo, al fine della comunicazione del nominativo dell'organismo abilitato incaricato di eseguire le verifiche periodiche.

Per i nuovi impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, si ricorda che il DPR 462/01, art. 2, comma 2, prevede che "entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ISPESL (ora INAIL, ndr) ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti" riprendendo un concetto già espresso precedentemente nell'art. 2 del DM 12 settembre 1959. <sup>6</sup>

Nell'area "Supporto" del portale [www.inail.it](http://www.inail.it) sono disponibili per la consultazione le FAQ e il manuale utente dell'applicativo CIVA.

Nella stessa area è a disposizione dell'utenza il servizio "Inail risponde" per l'assistenza e il supporto nell'utilizzo dei servizi online.

Per informazioni di carattere generale è inoltre possibile rivolgersi al Contact center Inail (Tel. 06 6001).


In ogni caso, per maggiori informazioni e supporto rispetto alle pratiche inoltrate tramite CIVA, è possibile rivolgersi anche alle Unità Operative Territoriali di riferimento attraverso i recapiti presenti sul portale istituzionale.

Infine, si rammenta che gli organismi abilitati dovendo svolgere esclusivamente attività di valutazione della conformità devono porsi in posizione di terzietà per garantire imparzialità e indipendenza rispetto a coloro che richiedono il servizio e assenza di conflitti di interesse rispetto alle attività svolte (consulenza o attività non compatibili con la terzietà). <sup>7</sup>

Il flow chart di fig. 2 riassume i diversi casi per guidare l'utente nell'effettuare la comunicazione del nominativo dell'organismo abilitato incaricato delle verifiche periodiche.

<sup>6</sup> La denuncia degli impianti all'INAIL con l'invio della dichiarazione di conformità va sempre fatta attraverso l'applicativo CIVA, TNE 6/19, pag. 22.

<sup>7</sup> Norma ISO/IEC 17020:2012 "Valutazione della conformità. Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni".



(1) Espletata la procedura prevista, iniziare di nuovo il flow chart.

(2) La matricola è presente ma con dati insufficienti per identificare univocamente il proprietario dell'impianto.

Fig. 2 - Comunicazione all'INAIL del nominativo dell'organismo incaricato delle verifiche periodiche (DPR 462/01, art. 7-bis).